IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.lgs 14/ marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni con la L. n. 214 del 22/12/2011, con i quali viene istituita l' Imposta Municipale Propria(IMU) in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, in tutti in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell' Imposta municipale Propria è fissata all'anno 2015;

DATO atto che l'art. 14, comma 6,del D.lgs 14/03/2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli art. 52 e 59 del D.Lgs. n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi istituiti con lo stesso decreto;

ATTESO che , la normativa relativa all'IMU,è molto incerta, e si attende la conversione del D.L. n. 16/2012(Semplificazione Fiscale), e pertanto si ritiene di non dover approvare il regolamento in attesa di una normativa più definita;

RISCONTRATO inoltre che questa amministrazione, si rinnoverà nella prossima tornata elettorale, e pertanto ritiene di dover approvare, in via prettamente provvisoria, le tariffe IMU nelle misure minime previste dalla normativa varata dal governo, riservandosi la facoltà entro i termini temporali prevista dalla citata normativa governativa, di approvare quelle definitive,

VISTO inoltre l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n. 214, che stabilisce le aliquote, le detrazioni d'imposta ed i margini di scelta a disposizione dei comuni nell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76 per cento;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 in merito all'efficacia delle deliberazioni inerenti le tariffe e aliquote dei tributi locali;

Con voti favorevoli n. 7 e n 1 astenuto (Spanu Ignazio) resi in forma palese

DELIBERA

- -La premessa che precede è interamente richiamata;
- -Di determinare ,(in via provvisoria e salvo successiva approvazione definitiva in relazione alle modificazioni normative che eventualmente interverranno) le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale Propria :
 - 0,76% aliquota base (per tutti gli immobili)
 - 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
 - 0,2 aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - Di determinare le detrazioni di imposta nelle misure previste dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214 e precisamente:

- €. 200,00 detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
- €. 50,00 maggiore detrazione spettante per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un importo massimo, al netto della detrazione di base di €. 400,00;
- Di dare atto che il presente provvedimento ha effetto dal 1^ gennaio 2012;
- Di inviare la presente deliberazione tariffaria , relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- Di dichiarare i presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000.